



Consolato Generale d'Italia Sydney

DETERMINA A CONTRARRE

IL CONSOLE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri";

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 6, comma 8, del DPR n. 54 del 2010;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, è necessario procedere all'acquisto del servizio di assistenza stradale dell'automobile di servizio;

Considerata la scadenza della polizza assicurativa annuale; e che questo ufficio amministrativo ha svolto una ricerca di mercato e raccolto tre preventivi dai seguenti fornitori: ALLIANZ, NRMA, BUDGET DIRECT;

Considerato che soltanto due dei fornitori sopra citati possono fornire il servizio richiesto, mentre BUDGET DIRECT non è in condizione di offrirlo in quanto la vettura ha più di 16 anni;

Considerato che tra i due fornitori idonei, il fornitore 1 (ALLIANZ INSURANCE) ha un costo più elevato rispetto al fornitore 2 (NRMA);

Considerato che il fornitore 2 (NRMA) offre il prezzo più vantaggioso ed il miglior rapporto qualità prezzo;

Considerato che in base alle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore del servizio è stato stimato in 96 AUD (dollari australiani) incluse le imposte indirette, e che il prezzo è congruo sul mercato locale;

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è inferiore ad euro 40.000;

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 2, lettera a) del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante affidamento diretto;

Considerato che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto trova capienza nelle risorse finanziarie appositamente corrisposte dal M.A.E.C.I. e all'uopo allocate nel bilancio della sede;

DETERMINA

1. di procedere al pagamento di 96 AUD per il servizio di assistenza stradale per la vettura di servizio al fornitore NRMA per i motivi di cui in premessa; CIG Z5A2594870
2. che la spesa connessa alla presente procedura sarà imputata al titolo I.16.06.1 del bilancio di sede;
3. di nominare il sottoscritto quale responsabile unico del procedimento.

Sydney, 1.11.2018



Simone Baraglia
Reggente